

**DELIBERAZIONE 13 OTTOBRE 2020**

**372/2020/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EUROGREEN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 132331467**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1129<sup>a</sup> riunione del 13 ottobre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Eurogreen S.r.l. in liquidazione (di seguito anche: reclamante o Eurogreen) ha presentato all’Autorità un reclamo, in data 21 giugno 2017 (prot. Autorità 21539 del 22 giugno 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito anche: gestore o e-distribuzione) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) contenuta nel preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, identificato con codice di rintracciabilità 132331467;
2. in data 21 luglio 2017 (prot. 24625), l’Autorità ha richiesto al reclamante di integrare il reclamo;
3. in data 25 luglio 2017 (prot. Autorità 25126 del 26 luglio 2017), il reclamante ha trasmesso l’integrazione richiesta il 21 luglio 2017;
4. in data 27 luglio 2017 (prot. 25234), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. in data 11 agosto 2017 (prot. Autorità 26977 dell’11 agosto 2017), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
6. in data 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
7. in data 5 luglio 2019, il gestore ha fornito riscontro alla richiesta del 27 giugno 2019, mediante due comunicazioni distinte: una diretta anche al reclamante (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019) priva dei relativi allegati, in quanto contenenti alcuni dati sensibili appartenenti a soggetti terzi ed informazioni aziendali riservate, l’altra diretta unicamente all’Autorità (prot. Autorità 18288 dell’8 luglio 2019) corredata di detti allegati;
8. in data 16 marzo 2020 (prot. 9516), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune ulteriori informazioni;
9. in data 19 giugno 2020 (prot. Autorità 19387 del 22 giugno 2020), il gestore ha risposto alla richiesta del 16 marzo 2020;
10. in data 17 settembre 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” (nel seguito anche: STMG) come “...*la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...*”;

- b) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una STMG secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, nonché dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 2, lettera f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- e) l'articolo 16, comma 1, che consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, previa istanza presentata all'atto di accettazione del preventivo;
- f) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **QUADRO FATTUALE:**

- 12. In data 29 settembre 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Masseria Montanaro, nel Comune di Acerenza (PZ);
- 13. in data 17 novembre 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione P20161117132331467734031, identificato con codice di rintracciabilità 132331467;
- 14. nel suddetto preventivo il gestore - *"...considerata l'entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area..."* - indicava la seguente soluzione tecnica di connessione:
  - realizzazione di un nuovo stallo AT in cabina primaria esistente (CP) 150/20 kV denominata "GENZANO", da collegarsi alla rete RTN di TERNA;
  - costruzione di linea MT in cavo aereo Al 150 mm<sup>2</sup>;
  - dispositivo di sezionamento;
  - costruzione di cabina di trasformazione MT/bt;
  - linea bt;

15. il suddetto preventivo non era accettato ed in data 23 gennaio 2017 - “...*al fine di ovviare alla STMG in esso contenuta...*” - il reclamante ha presentato una richiesta di modifica del preventivo in parola, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA, nella quale Eurogreen rilevava che “...*il preventivo ricevuto è irrealizzabile a causa: dell’attraversamento di numerose proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici, della tempistica estremamente lunga (oltre 10 anni), dei numerosi interventi sulla RTN, dell’acquisizione di 3.600 mq per la nuova cabina...*”;
16. in data 10 marzo 2017, in accoglimento della richiesta del reclamante, il gestore ha emesso il nuovo preventivo P20170310132331467787735 (sempre con codice di rintracciabilità 132331467), recante una soluzione tecnica di connessione più semplice - prevedendo l’allacciamento “...*alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 400V tramite costruzione di una cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente “Bradano” DP5037106 da CP Genzano derivata dal nodo DP502021340...*” - con realizzazione di:
  - sezionatore da palo;
  - 1.220 metri di linea MT in cavo aereo elicord da 35 mmq;
  - 20 metri di linea MT in cavo interrato Al 185mmq;
  - cabina di trasformazione MT/BT, in cabina Box unificata Enel fornita dal produttore;
  - linea BT interrata di circa 20 metri con cavo 3X150+95C;
  - fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;
  - posa n. 1 armadio stradale;
  - costruzione presa con cavo AL 3x95+35C;
  - posa GDM di scambio e produzione;
17. poiché il reclamante non ha accettato il preventivo di connessione messo a disposizione il 10 marzo 2017 nei termini previsti dal TICA, lo stesso ha perso validità e la pratica di connessione è stata annullata;
18. in data 16 maggio 2017, Eurogreen ha presentato reclamo al gestore ex art. 3 della Disciplina;
19. in data 15 giugno 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui Eurogreen ha presentato l’odierno reclamo all’Autorità.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

20. Il reclamante ritiene che la STMG - fornita dal gestore nel preventivo emesso il 10 marzo 2017 - non sia al c.d. minimo tecnico, in quanto “...*la realizzazione di un elettrodotto di oltre 1.250 (milleduecentocinquanta) metri rappresenta un’opera impattante e, pertanto, incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione delle reti elettriche di distribuzione, principio cardine sancito*”

*del TICA. Infatti, una siffatta opera comporta l'inevitabile attraversamento di numerose proprietà private, nonché di una serie di zone a vario titolo vincolate (zone SIC, zone forestali, zone a rischio frana, corsi d'acqua, strade, ecc.): adempimenti, questi ultimi, correlati al necessario ed imprescindibile superamento (non sempre possibile) di vincoli di natura amministrativo-burocratica...";*

21. *al riguardo, il reclamante rileva che "...nell'immediatezza del sito individuato per l'impianto ricade una linea MT che, tuttavia, non è stata presa in considerazione dal gestore nella predisposizione della STMG di connessione...";*
22. *il reclamante contesta, altresì, la Specifica Tecnica allegata al suddetto preventivo, in quanto "...essendo stata precompilata a cura del gestore, obbliga de facto la reclamante a provvedere a tutto l'iter autorizzativo ed, in particolar modo, all'ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...";*
23. *Eurogreen lamenta, inoltre, che il gestore "...non offre alcun dato utile a comprendere lo stato delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 1.250 (milleduecentocinquanta) metri dall'impianto e, conseguentemente, l'improcrastinabile necessità di realizzare la STMG di cui al preventivo...";*
24. *il reclamante chiede, quindi, all'Autorità di prescrivere ad e-distribuzione:*
  - a) *"...ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e successive modifiche, di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 1.250 (milleduecentocinquanta) metri dal sito individuato per la realizzazione dell'impianto e, per l'effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo...";*
  - b) *"...di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle suddette risultanze...";*
  - c) *"...ad ogni buon conto, in ossequio a quanto sancito dal TICA e ribadito dall'AEEGSI, di emettere un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell'impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell'impianto di rete). Al contrario tali adempimenti dovranno essere posti in capo ad ED...";*
  - d) *"...di corrispondere alla reclamante l'indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 14/03/2017...".*

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

25. *In merito alle contestazioni relative alla asserita complessità della soluzione tecnica di connessione, il gestore ritiene che "...la soluzione tecnica [...] proposta è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio*

*nazionale e realizzate senza difficoltà particolari. Oltretutto, con riferimento al caso di specie, vi segnaliamo che non avendo provveduto all'accettazione del preventivo, non è stato mai presentato alcun iter autorizzativo, talché alcun fondamento assurgono le vostre affermazioni riportate al punto innanzi indicato nel reclamo atteso che alcun ente autorizzante ha riscontrato la richiesta con eventuali dinieghi autorizzativi...”;*

26. *il gestore puntualizza, poi, che “...la rete è soggetta a continue evoluzioni riconducibili alla compresenza di numerose pratiche di connessione, tant’è che, nel caso di specie, le evoluzioni del sistema elettrico hanno fatto sì che la soluzione prospettata con il preventivo del 10.03.2017 non prevedesse più opere in Alta Tensione, trattandosi dunque di una soluzione di gran lunga migliorativa rispetto a quella riportata nel precedente preventivo del 17.11.2016...”;*
27. *inoltre - in relazione alla lamentata impossibilità di conoscere lo stato “...delle altre linee BT ed MT ricomprese nel raggio di 1.250 (milleduecentocinquanta) metri dall’impianto...” - il gestore evidenzia che “...gli unici obblighi posti a carico del Gestore di Rete sono quelli relativi agli artt. 4 e 39 del TICA, peraltro sempre ottemperati dalla nostra Società; di conseguenza non vi è obbligo a carico del Gestore di trasmettere ai richiedenti la connessione “documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare” la saturazione della rete ogni qual volta viene presentata una richiesta di connessione...”;*
28. *infine sulla asserita illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore rappresenta che “...la stessa si riferisce ad infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza dell’impianto di produzione e quindi viene richiesto che il produttore rilasci il proprio consenso alla realizzazione ovvero lo acquisisca da chi risulti proprietario in modo che il gestore di rete, qualora sia a suo carico la realizzazione dell’impianto di rete, possa provvedervi senza problemi e possa poi esercire l’impianto...”;*
29. *pertanto, e-distribuzione ritiene che non sussistano le condizioni per l’accoglimento del reclamo.*

**VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

30. *Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione P20170310132331467787735 emesso il 10 marzo 2017 (con codice di rintracciabilità 132331467), che il reclamante, a differenza del gestore, ritiene non essere al cd. minimo tecnico, in virtù (in particolare) della presenza di una linea MT (graficamente indicata al punto a) del reclamo) nelle immediate vicinanze del sito di ubicazione dell’impianto di produzione del reclamante;*
31. *pertanto, con riferimento alla suddetta questione dedotta dal reclamante, nel corso dell’ampia e complessa istruttoria tecnica, in primo luogo è stato richiesto al gestore di fornire informazioni in merito alla saturazione della citata linea indicata dal reclamante;*

32. nella richiamata nota del 19 giugno 2020 (prot. Autorità 19387 del 22 giugno 2020), in risposta alla richiesta dell’Autorità, il gestore ha:
- i. precisato che la linea MT - situata nelle immediate vicinanze del sito individuato da Eurogreen per la realizzazione dell’impianto di produzione - è la linea “Spastici”, alimentata dal centro satellite “Acerenza”, uscente dalla semisbarra del trasformatore verde della cabina primaria di “Genzano di Lucania”;
  - ii. dichiarato che *“...la suddetta linea MT non era disponibile, come tutte le altre linee in media tensione uscenti dalla medesima semisbarra, a causa del superamento della massima corrente di guasto a terra ammessa dalla bobina di Petersen installata sulla semisbarra in questione, pari a 200 A. Tale criticità ha determinato la saturazione di tutta la rete MT alimentata dal suddetto trasformatore di cabina primaria...”*;
  - iii. evidenziato che *“...l’impossibilità di connettere sulla linea MT Spastici l’impianto di produzione della pratica di connessione ID 132331467 non dipendeva quindi dalla mancanza di disponibilità della linea, ma dalla presenza di criticità già presenti su tale trasformatore...”*;
  - iv. fornito due report di luglio 2016 e giugno 2017 *“...dai quali si rileva il permanere di tale stato di criticità...”*;
33. dalla suddetta documentazione prodotta dal gestore risulta accertato, dunque, che il problema tecnico, di cui sopra, era già presente sulla rete prima della simulazione di connessione dell’impianto del reclamante (e, peraltro, ancora in atto dopo l’emissione del preventivo *de quo*);
34. pertanto, alla data del 10 marzo 2017, non vi erano soluzioni di connessione più semplici rispetto a quella indicata da e-distribuzione nel preventivo P20170310132331467787735 (codice di rintracciabilità 132331467), che, quindi, rappresenta la soluzione tecnica minima prevista dal TICA;
35. in relazione, poi, alla asserita illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo del 10 marzo 2017 relativa *“...in particolar modo, all’ottenimento dei permessi su proprietà privata o condominiale...”*, si fa presente in generale che - ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA - il preventivo deve indicare:
- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
  - l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione dell’impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
  - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
36. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio, l’acquisizione dei permessi su proprietà privata e/o condominiale - laddove relativa ad infrastrutture da realizzare nell’area di pertinenza del produttore - ricade nella sua competenza,

- anche se lo stesso non richieda di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del TICA;
37. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si rileva che - sulla base delle evidenze emerse nel corso dell'istruttoria procedimentale - non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, anche la suddetta pretesa non risulta fondata, per assenza dei relativi presupposti;
  38. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore ai sensi della legge 241/90 di rendere disponibile la documentazione comprovante l'effettiva saturazione della rete al momento del suddetto diniego opposto dal gestore, si osserva che tale istanza potrà eventualmente essere fatta valere nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
  39. in conclusione, rilevando che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non può essere accolto

### **DELIBERA**

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Eurogreen S.r.l. in liquidazione nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 132331467;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*